

873.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Atti di controllo e di indirizzo	6
Missioni vevolevoli nella seduta dell'8 marzo 2001	3	Disegno di legge di conversione S. 4947 (approvato dal Senato) n. 7647	7
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Cancellazione dall'ordine del giorno di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3, 4	(Sezione 1 - Ordini del giorno)	7
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari (Trasmissioni di documenti)	5	Progetti di legge (approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato) nn. 2602-2607-3890-B e abbinata proposta di legge n. 6549	16
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 - Articolo 1)	16
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 2 - Articolo 2)	16
Ministro della difesa (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 3 - Articolo 3)	16
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	6	(Sezione 4 - Articolo 4)	17
Richieste ministeriali di parere parlamentare	6	(Sezione 5 - Articolo 5 ed emendamento) .	18
		(Sezione 6 - Articolo 6)	19
		(Sezione 7 - Articolo 7)	19
		(Sezione 8 - Articolo 8)	20
		(Sezione 9 - Articolo 9)	20
		(Sezione 10 - Articolo 10)	20

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta dell'8 marzo 2001.**

Acquarone, Aloisio, Angelini, Bordon, Bressa, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Grimaldi, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostilio, Pagano, Paggiarini, Paissan, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Romano Caratelli, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Tassone, Turco, Visco, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 marzo 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RASI e CONTENTO: « Disposizioni per la regolamentazione del marchio « *made in Italy* » nel settore della lavorazione della pelle » (7685);

PISANU ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'acquisto da parte di Telecom Italia del 29 per cento di Telekom Serbia » (7686);

BORROMETI e CARUANO: « Disposizioni relative al personale docente della scuola » (7687);

BUTTI: « Norme a tutela dell'integrità psico-fisica dei minori » (7688);

SAONARA: « Norme per la cessione gratuita di beni immobili dello Stato in favore della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Campagnola di Brugine, della Parrocchia S. Maria di Veggiano e della Parrocchia SS. Salvatore di Brugine » (7689);

SANTANDREA: « Disposizioni per l'istituzione dell'Ateneo di Ravenna » (7690);

CHIAPPORI: « Disposizioni finanziarie per l'istituzione dell'«Università del Mediterraneo» » (7691);

SELVA ed altri: « Esenzione dal pagamento del canone di concessione per l'utilizzo di beni statali da parte degli enti ecclesiastici e degli ordini religiosi » (7692).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di
proposte di legge costituzionale.**

In data 7 marzo 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

SANTANDREA: « Istituzione della Regione Romagna » (7693);

SELVA ed altri: « Modifica all'articolo 138 della Costituzione, concernente il divieto di modifica della Costituzione negli ultimi nove mesi della legislatura » (7694);

SELVA ed altri: « Introduzione dell'articolo 82-*bis* della Costituzione, concer-

nente il divieto di approvazione di leggi elettorali negli ultimi novanta giorni della legislatura » (7695).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 7 marzo 2001 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

MORONI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'occultamento dei 695 fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi » (doc. XXII, n. 68).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 8 marzo 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 4677 — Senatori AGOSTINI ed altri: « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra » (*approvata dal Senato*) (7696);

S. 4906 — PROCACCI; STORACE; TATTARINI e NARDONE; RALLO; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; SIMEONE ed altri; BIONDI ed altri; PROCACCI: « Divieto di impiego di animali in combattimenti » (*approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (59-792-4694-5706-6583-6591-7109-7116-bis-B);

S. 4961 — « Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa » (*approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (7698);

S. 1719-4573-bis. — Senatori LAVAGNINI ed altri; GERMANÀ ed altri: « Rioridino della disciplina pugilistica » (*approvata, in un testo unificato, previo stralcio, dal Senato*) (7699).

Saranno stampati e distribuiti.

Cancellazione dall'ordine del giorno di una proposta di legge d'iniziativa popolare e sua restituzione al comitato promotore.

Dalla verifica e dal computo delle firme dei sottoscrittori della proposta di legge di iniziativa popolare « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (7482), effettuati ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è risultato che i firmatari della proposta medesima non raggiungono il numero di cinquantamila previsto dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione.

La proposta di legge deve quindi ritenersi non validamente presentata e sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno e restituita al comitato promotore.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

S. 4906. — PROCACCI; STORACE; TATTARINI e NARDONE; RALLO; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; SIMEONE ed altri; BIONDI ed altri; PROCACCI: « Divieto di impiego di animali in combattimenti » (*già approvata, in un testo unificato, previ stralci, dalla Camera e modificata dal Senato*) (59-792-4694-5706-

6583-6591-7109-7116-bis-B) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 4961. — « Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa » (*approvato dal Senato*) (7698) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

VII Commissione (Cultura):

S. 1719-4573-bis. Senatori LAVAGNINI ed altri; GERMANÀ ed altri: « Riordino della disciplina pugilistica » (*approvata, in un testo unificato, previo stralcio, dal Senato*) (7699) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII;*

XI Commissione (Lavoro):

S. 4677. — Senatori AGOSTINI ed altri: « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra » (*approvata dal Senato*) (7696) *Parere delle Commissioni I e V.*

Trasmissioni dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 7 marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1996, n. 509, la relazione sul fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa, approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 6 marzo 2001 (doc. XXIII, n. 56).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali

similari, con lettera in data 7 marzo 2001, ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1996, n. 509, la relazione conclusiva, approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 6 marzo 2001 (doc. XXIII, n. 57).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dell'ordinanza emessa in data 3 febbraio 2001 dal prefetto di Mantova, nei confronti del personale dell'A.S.M. S.p.A. di Brescia addetto alla centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio, in relazione ad un sciopero programmato per il giorno 5 febbraio 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, di cui alla deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 della Corte stessa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2000, la deliberazione della sezione di controllo sugli enti n. 14 del 27 febbraio 2001, relativa al programma dell'attività della sezione stessa per l'anno 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 6 marzo 2001, ha trasmesso la nota aggiuntiva al bilancio di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 marzo 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di capo del dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della sanità, al dottor Raffaele D'ARI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 marzo 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di capo del dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, nell'ambito del Ministero della sanità, al professor Vittorio SILANO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 marzo 2001,

ha trasmesso ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 aprile 2001. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), e, ai sensi del comma 2, dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 17 aprile 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4947 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 2001, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DISTRUZIONE DEL MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO PER ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI BOVINE E DELLE PROTEINE ANIMALI AD ALTO RISCHIO, NONCHÉ PER L'AMMASSO PUBBLICO TEMPORANEO DELLE PROTEINE ANIMALI A BASSO RISCHIO (APPROVATO DAL SENATO) (7647)

(A.C. 7647 — Sezione 1)

La Camera,

premessi che:

la possibilità di disporre di dati certi ed aggiornati relativi ai luoghi di origine, di allevamento e di macellazione dei bovini è una condizione di fondamentale importanza ai fini dell'esecuzione del complesso dei controlli — non solo sanitari — necessari a garantire la qualità e l'igienicità delle carni immesse sul mercato;

ai fini di cui sopra è necessario disporre di una anagrafe bovina i cui dati siano aggiornati in via continuativa;

allo stato attuale l'anagrafe bovina è costituita da dati parziali, nonché aggiornati in base a dati ISTAT — e quindi non a rilevazioni dirette, ma a stime — relativi al 1996;

dalla brevità della vita economica dei bovini allevati discende che la totalità — o quasi — dei dati, attualmente contenuti nell'anagrafe bovina si riferiscono ad animali non più in vita;

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché sia messo a punto un

sistema di aggiornamento continuo dell'anagrafe bovina.

9/7647/1 (Testo così modificato nel corso della seduta). Dozzo.

La Camera,

premessi che:

le vigenti norme in materia di prevenzione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili impongono lo smaltimento e la distruzione, sia di alcune parti anatomiche ritenute a rischio (occhi, tonsille, cervello, midollo spinale, ileo), sia delle carcasse di animali morti, per malattia, in allevamento;

le operazioni di smaltimento e distruzione di cui al punto precedente, oltre a porre complessi problemi di ordine pratico ed economico, costituiscono anche un oggettivo rischio ai fini dell'inquinamento ambientale;

impegna il Governo

ad adottare un piano di smaltimento delle parti anatomiche a rischio e delle carcasse che non si fondi unicamente sulla loro distruzione, ma anche sul preliminare recupero delle parti (ad esempio della pelle) e delle componenti (ad esempio dei grassi

e delle farine di ossa) che possono essere utilizzati per fini industriali e che, pertanto, possono consentire, sia di ottenere un valore di recupero, sia di ridurre la carica inquinante sull'ambiente.

9/7647/2. Vascon.

La Camera,

premessi che:

la situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della comparsa, anche in Italia, di un caso accertato di encefalopatia spongiforme bovina, ha determinato un generale allarmismo tra la popolazione che ha reagito riducendo drasticamente il consumo di carne, calato, negli ultimi due mesi, di oltre il 40 per cento in quantità e di circa il 20 per cento in valore;

il tasso di autoapprovvigionamento per le carni bovine è di poco superiore al 50 per cento, risulterà di fondamentale importanza, che la suddetta contrazione dei consumi sia assorbita, in primo luogo, attraverso la riduzione delle importazioni;

per perseguire l'obiettivo di cui al punto precedente è necessario rilanciare le produzioni nazionali di carni bovine, attraverso una politica di valorizzazione che, tra le altre cose, punti sulla garanzia delle qualità dei prodotti immessi sul mercato;

impegna il Governo

a rendere obbligatoria l'adozione di sistemi di identificazione elettronica degli animali vivi (introduzione di *microchip* ruminanti) e delle carni macellate (*microchip* cloni di quello ruminale nei « quarti » dell'animale macellato) che consentano di disporre, per ciascun capo, di tutti i dati necessari per fornire, attraverso l'etichettatura, una informazione chiara ed esauriente riguardo alla provenienza ed al complesso dei caratteri qualitativi delle carni immesse in commercio.

9/7647/3. Anghinoni.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, prevede misure per fronteggiare la grave crisi del settore zootecnico causata dal diffondersi del morbo dell'encefalopatia spongiforme bovina;

il provvedimento in esame non risolve, sotto il profilo finanziario, la grave crisi del settore ed è necessario intervenire con urgenza con maggiori stanziamenti per assicurare ai soggetti colpiti dagli effetti economici del cosiddetto « morbo della mucca pazza » mezzi idonei per fronteggiare adeguatamente e con tutte le risorse necessarie la crisi che ha colpito un settore strategico per l'economia agricola del nostro Paese;

impegna il Governo

a incrementare gli stanziamenti già previsti dal decreto-legge per garantire ai soggetti colpiti dagli effetti economici del morbo dell'encefalopatia spongiforme bovina una ripresa della attività che è fondamentale per l'economia agricola del nostro Paese.

9/7647/4. Scarpa Bonazza Buora, Amato, De Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, Fratta Pasini, Giudice, Misuraca, Rosso, Scaltritti, Pezzoli, Collavini, Marras.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7647 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,

premessi che:

l'articolo 7-ter reca una serie di agevolazioni a favore della filiera zootecnica, con particolare riguardo a contributi in conto interessi dello Stato sui mutui di durata non superiore a dieci anni contratti per miglioramenti strutturali o per il consolidamento di esposizioni debitorie;

l'espressione « mutui contratti », pur nella sua ambiguità, lascia intendere

che il contributo dello Stato possa essere indirizzata anche a favore di mutui già contratti dagli operatori della filiera;

impegna il Governo

a chiarire, nella circolare con la quale dovranno essere definite modalità, criteri e parametri per la ripartizione e l'erogazione dei venticinque miliardi stanziati per i contributi sui mutui, che i contributi stessi potranno essere destinati anche in favore dei mutui già contratti dagli operatori della filiera per le medesime finalità indicate all'articolo 7-ter, comma 5.

9/7647/5. Sedioli, Migliavacca.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7647 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1;

impegna il Governo

a vigilare sulle regioni affinché esercitino i controlli diretti ed azioni di vigilanza sugli organi territoriali in relazione all'attività dei cementifici destinati a svolgere le operazioni di smaltimento delle farine animali e del materiale specifico a rischio e ad alto rischio, in particolare vigilando sulla regolarità di tali impianti, sulla qualità e quantità delle loro emissioni e sulla piena applicazione delle norme previste dalla legislazione vigente sulle attività di incenerimento;

ad adottare il ricorso all'incenerimento nei cementifici solo quale misura di emergenza e transitoria;

ad adottare ogni provvedimento teso ad impedire qualunque attività di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi nei cementifici stessi.

9/7647/6 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Procacci, Galletti, Turroni, De Benetti.

La Camera,

premesso che:

il comma 6 dell'articolo 7-bis del disegno di legge n. 7647 prevede che siano destinati 28 miliardi di lire, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti e al metodo di produzione biologico, al regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica;

il citato comma viene finanziato prelevando 10 miliardi dall'autorizzazione di spesa per l'anno 2001 recata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 129, comma 1, lettera b), che destinava fondi alla valorizzazione delle razze autoctone chianina, marchigina e podolica,

impegna il Governo

a destinare 5 miliardi di lire — tra i 28 destinati dall'articolo 7-bis, comma 6, del disegno di legge n. 7647 alla riconversione degli allevamenti e al metodo di produzione biologico — alla valorizzazione delle razze nazionali autoctone.

9/7647/7. Malentacchi.

La Camera,

premesso che:

la crisi di mercato conseguente alla dilagante diffusione della « mucca pazza » sta influenzando il mercato dell'allevamento e della macellazione delle carni con riflessi negativi anche sull'importante comparto dell'autotrasporto;

il blocco pressoché totale della movimentazione di bestiame determina una grave situazione di disagio economico per le imprese di autotrasporto, ponendone a rischio la stessa sopravvivenza,

impegna il Governo

a svolgere ogni azione per determinare indispensabili strumenti di sostegno alle

imprese di autotrasporto di bestiame nella attuale fase di difficoltà.

9/7647/8. Volontè, Peretti, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 7647, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2001,

premesso che:

la zootecnia riveste un grande ruolo nell'economia della provincia di Cuneo, in quanto più del 50 per cento della produzione agricola complessiva, in misura rilevante proveniente dalla razza bovina piemontese, deriva dall'allevamento;

l'applicazione delle « quote latte » non consente agli allevatori di continuare a produrre in una situazione di chiarezza e di certezze;

le normative comunitarie emanate in conseguenza della BSE (« mucca pazza ») stanno determinando gravi e preoccupanti conseguenze economiche ed organizzative nella gestione degli allevamenti, in particolare per quelli a carne, anche a seguito della disciplina in merito al trattamento delle carcasse e del materiale a rischio;

le misure adottate sono finalizzate alla tutela della salute pubblica;

nella regione Piemonte il controllo dei servizi veterinari è stato ed è estremamente attento alla tutela della serietà e legalità della nostra produzione zootecnica; per raggiungere tali obiettivi la zootecnia cuneese ha sopportato costi notevoli per la lotta alle diverse epizozie, creando però le condizioni per offrire ai consumatori il massimo delle garanzie sulla salubrità della nostra produzione bovina, suinicola, ovino-caprina ed avicunicola;

impegna il Governo

a predisporre un piano organico che, partendo dalle attuali gravissime difficoltà,

con il coinvolgimento di tutti i Ministri interessati, imposti in modo coordinato l'intervento in zootecnia;

ad anticipare l'applicazione della normativa sull'etichettatura e tracciabilità delle carni per sostenere il ruolo dei consorzi di tutela, promuovendone i marchi, coinvolgendo tutti i soggetti della filiera della carne, come allevatori, macellatori, macellai e consumatori, adottando provvedimenti specifici intesi a indennizzare gli allevatori per i danni patiti a seguito delle vicende legate alla BSE.

9/7647/9 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Peretti.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni sulle modalità di trattamento e smaltimento (incenerimento previo eventuale pretrattamento) sono difficilmente applicabili per carenza di strutture specializzate, quasi tutte inoltre a gestione privata;

è mancato ad oggi un indispensabile coordinamento con il Ministro dell'ambiente per addivenire a forme di smaltimento più economiche, come l'utilizzo delle farine che hanno subito i trattamenti termici — previsti in precedenza per l'utilizzo come mangimi — almeno come fertilizzanti agricoli, in quanto per i bovini rottamati e sottoposti con esito negativo al *test* i cementifici caricano di costi l'utilizzo delle farine stesse come combustibile;

per i bovini di età inferiore all'anno non si comprende perché venga considerato a rischio specifico BSE l'intero intestino, mentre il cervello può essere consumato; tra l'altro, il provvedimento sull'intestino comporta in caso di morte in allevamento il trattamento dell'intera carcassa come materiale a rischio specifico;

gli impianti di incenerimento incaricati obbligatoriamente delle operazioni di

distruzione del materiale a rischio delle farine di origine animale saranno in grado di soddisfare il fabbisogno a seguito dell'ordinanza ministeriale del 9 gennaio 2001;

il prezzo stabilito per il pagamento dei produttori conferenti bovini di razza da carne appare, infine, decisamente inadeguato rispetto al valore,

impegna il Governo

a tenere conto dei rilievi sovraesposti, anche in considerazione del fatto che la tutela della salute è un problema collettivo, mentre i costi al momento gravano quasi esclusivamente sulle categorie operanti in zootecnia e nel settore delle carni;

a rendere cumulabile il contributo per la « rottamazione » con l'indennità di abbattimento dei capi bovini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, al fine di risanare gli ultimi residui focolai;

a concedere una proroga di almeno tre mesi ai termini di abbattimento dei capi infetti, stante la gravissima crisi di mercato;

a prevedere un allungamento dei tempi di attuazione del piano per la distruzione delle carcasse bovine e del materiale a rischio specifico, in quanto le misure previste sono efficaci, ma sono a termine;

a impedire che si creino condizioni favorevoli all'innescio di fenomeni speculativi, che si riflettano negativamente sulla crescita dell'inflazione, in particolari sezioni della filiera delle carni, assumendo idonee iniziative per contrastare tale fenomeno.

9/7647/10. Grillo, Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Peretti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 7647, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2001,

premessi che:

la situazione determinatasi nei Paesi del Nord Europa per la diffusione di focolai del virus della afta epizootica è grave;

altrettanto grave è la malattia, particolarmente contagiosa, che rischia di colpire gli allevamenti del nostro Paese;

la decisione assunta in sede comunitaria per contrastare la diffusione del contagio deve ritenersi insufficiente e inadeguata;

il patrimonio zootecnico nazionale e l'economia agricola del Paese corrono gravissimi rischi;

dalla rapidissima diffusione del virus derivano infine gravissimi pericoli,

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento idoneo alla tutela dei nostri allevamenti, anche chiudendo le frontiere alla importazione di tutti gli animali delle specie aftoso-sensibili e delle relative carni per almeno quindici giorni, in attesa di verificare l'evolversi della epidemia negli altri Stati dell'Unione europea.

9/7647/11. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Peretti.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 281 del 1963, relativa alla preparazione di alimenti zootecnici, è applicata quale norma specifica nel riscontro dei frammenti ossei nei mangimi;

l'articolo 7-*quater* del disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, nell'inasprire le sanzioni relative al riscontro di sostanze vietate dalla vigente normativa in tema di mangimi, non tiene conto che talune materie prime, utilizzate per la produzione dei mangimi stessi, pur nel rispetto delle norme vigenti, possono contenere fram-

menti ossei, come, ad esempio, grassi animali con impurità dello 0,15 per cento non meglio definite quali frammenti ossei;

la recente introduzione del « divieto di utilizzo » delle farine animali in tutte le specie di allevamento non consente, anche per i ridotti tempi di attuazione, di assicurare un prodotto perfettamente indenne da residui di frammenti ossei per le inevitabili contaminazioni dell'intero sistema di trasformazione agroindustriale (dalla raccolta delle materie prime sul campo, alla lavorazione delle stesse, ai trasporti, agli stoccaggi, agli impianti di lavorazione), e questa situazione produce un inevitabile inquinamento ambientale con contaminazione da frammenti ossei provenienti anche da carcasse di roditori, uccelli ed altri animali,

impegna il Governo

ad effettuare un coordinamento della presente legge con le norme in materia di produzione dei mangimi e a prendere provvedimenti affinché, dal riscontro di tracce infinitesimali di frammenti ossei nei prodotti alimentari per animali, ascrivibili a fattori ambientali, non derivino conseguenze penali per gli allevatori e i produttori di mangimi, escludendo i casi di impiego volontario delle farine ovvero di negligenza del produttore o dell'allevatore.

9/7647/12. Cerulli Irelli.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 7647, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2001, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale e delle proteine animali a rischio per la BSE, contiene, tra l'altro, interventi per attenuare le conseguenze negative per gli allevatori a causa della prolungata permanenza dei capi nelle aziende;

la misura degli indennizzi risulta articolata per fasce di età dei bovini con l'uso della formulazione « fino a lire » che

potrebbe, in sede di attuazione, comportare una certa discrezionalità nella determinazione degli importi;

la concreta erogazione dei finanziamenti è demandata all'AGEA in conformità alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo;

viene disposta la indennità per il riavviamento delle aziende zootecniche nelle quali si procede all'abbattimento dei capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di BSE nell'azienda medesima;

il fondo per l'emergenza BSE presenta una dotazione di 300 miliardi, che risulta insufficiente per far fronte agli effetti della BSE,

impegna il Governo

a consentire la erogazione degli indennizzi nelle misure massime stabilite dall'articolo 7-bis, lettera b), del provvedimento per ciascun capo in relazione alla fascia di età ivi stabilita;

ad integrare la dotazione del fondo per l'emergenza BSE, sollecitando un'azione di cofinanziamento da parte delle regioni e prevedendone l'operatività almeno fino al 31 maggio 2001;

ad emanare, con la massima urgenza, la circolare applicativa delle disposizioni relative alle agevolazioni a favore degli allevatori di bovini e delle imprese di trasformazione, introducendo una effettiva semplificazione amministrativa ed evitando ulteriori ritardi nei pagamenti.

9/7647/13 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Ferrari, Trabattoni, Malentacchi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 7647, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2001, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale e delle proteine animali

a rischio per la BSE, contiene, tra l'altro, interventi per attenuare le conseguenze negative per gli allevatori a causa della prolungata permanenza dei capi nelle aziende;

la misura degli indennizzi risulta articolata per fasce di età dei bovini con l'uso della formulazione « fino a lire » che potrebbe, in sede di attuazione, comportare una certa discrezionalità nella determinazione degli importi;

la concreta erogazione dei finanziamenti è demandata all'AGEA in conformità alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo;

viene disposta la indennità per il riavviamento delle aziende zootecniche nelle quali si procede all'abbattimento dei capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di BSE nell'azienda medesima;

il fondo per l'emergenza BSE presenta una dotazione di 300 miliardi, che risulta insufficiente per far fronte agli effetti della BSE,

impegna il Governo

a consentire la erogazione degli indennizzi nelle misure massime stabilite dall'articolo 7-bis, lettera b), del provvedimento per ciascun capo in relazione alla fascia di età ivi stabilita;

ad integrare la dotazione del fondo per l'emergenza BSE, sollecitando un'azione di cofinanziamento da parte delle regioni e prevedendone l'operatività almeno fino al 31 dicembre 2001;

ad emanare, con la massima urgenza, la circolare applicativa delle disposizioni relative alle agevolazioni a favore degli allevatori di bovini e delle imprese di trasformazione, introducendo una effettiva semplificazione amministrativa ed evitando ulteriori ritardi nei pagamenti.

9/7647/14 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Duilio, Ferrari, Malentacchi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 7647, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2001,

premesso che:

il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, all'articolo 1, comma 1, lettera c-ter), dispone un'adeguata campagna di informazione;

il Governo non ha provveduto in modo organico a tenere continuamente informati i cittadini sull'andamento della BSE;

impegna il Governo

affinché venga disposta un'opportuna e qualificata informazione sull'epidemiologia, sulla clinica e sugli eventuali pericoli a carico dei consumatori e sui provvedimenti che vengono posti in atto per fronteggiare l'encefalopatia spongiforme bovina.

9/7647/15. Lucchese, Liotta.

La Camera,

premesso che:

la formulazione dell'articolo 2, comma 6, può dar adito ad interpretazioni difformi dalla sua finalità, che è quella di rendere identica la disciplina dei compensi di cui all'articolo 2 a quella prevista dall'articolo 1, comma 9;

è necessario evitare interpretazioni fuorvianti;

impegna il Governo

ad interpretare l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2001, come modificato dalla legge di conversione, nel senso che, ferma restando la possibilità di contributi disposti dalle regioni, il soggetto interessato non può percepire compensi ulteriori rispetto a quelli erogati da AGEA, salvo accordi interprofessionali aventi il

fine di ripristinare le condizioni di mercato preesistenti l'emergenza;

a vigilare sull'osservanza di tale disposizione.

9/7647/16. Rabbito, Rava, Paolo Rubino, Raffaldini, Sedioli.

La Camera,

vista la disposizione dell'articolo 7-ter, che prevede la sospensione o il differimento di termini tributari per le imprese della filiera zootecnica;

attesa la individuazione necessariamente sintetica della tipologia delle imprese appartenenti alla filiera, operata dalla predetta disposizione,

impegna il Governo

a ritenere destinatarie di tali disposizioni anche le imprese che effettuano la lavorazione di prodotti animali (quali, ad esempio, le budella di origine bovina), peraltro ricomprese nella dizione « esercenti attività di commercio di prodotti a base di carne bovina » di cui al successivo comma 5.

9/7647/17. Tattarini, Rava, Paolo Rubino, Raffaldini, Sedioli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 7647, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2001,

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, prevede l'ammasso obbligatorio delle proteine animali a basso rischio;

tali proteine sono prodotte anche in forma diversa dalle farine;

è necessario che l'ammasso obbligatorio sia completo,

impegna il Governo

a garantire che nell'ammasso, curato dall'AGEA, siano ricompresi i ciccioli

essiccati, in quanto proteine animali in scaglie.

9/7647/18. Rossiello, Paolo Rubino, Raffaldini, Sedioli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 7647, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2001,

premessi che:

gli indennizzi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), potrebbero non rappresentare un congruo ristoro economico a favore degli allevatori se venissero erogati in misura inferiore a quella massima ivi prevista;

impegna il Governo

ad applicare gli indennizzi previsti dall'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), in misura non inferiore a quella massima ivi prevista e, ove la dotazione del Fondo per l'emergenza BSE non fosse adeguata, a reperire idonee forme di finanziamento.

9/7647/19. Rava, Paolo Rubino, Raffaldini, Sedioli.

La Camera,

premessi che:

il regolamento CE del Consiglio n. 2777 prevede un indennizzo all'allevatore per la distruzione dei bovini di età superiore ai trenta mesi, al fine di contenere l'eccedenza di carne bovina che si sta verificando sul mercato comunitario a seguito dell'emergenza BSE;

l'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento prevede che ciascuno Stato membro possa scegliere se sottoporre o meno a *test* BSE gli animali destinati alla distruzione ai sensi del regolamento;

la Germania ha già chiesto ed ottenuto dalla Commissione la possibilità di

eseguire il *test* BSE su tutti gli animali avviati alla distruzione;

in Italia proprio in questi giorni sta partendo l'avvio della distruzione dei bovini di età superiore ai trenta mesi senza che su tali animali venga effettuato il *test* BSE, che viene invece effettuato esclusivamente sugli animali destinati al consumo umano;

come conseguenza di tale discriminazione è facile prevedere che nessun allevatore invierà i propri capi oltre i trenta mesi alla normale macellazione per evitare l'esecuzione del *test* e, in caso di positività, i conseguenti provvedimenti restrittivi a carico del proprio allevamento; così facendo, nessun animale oltre i trenta mesi verrà testato, e non sarà possibile conoscere l'effettiva situazione epidemiologica della BSE nel nostro Paese ed adottare laddove necessarie le previste misure cautelative;

l'unica possibilità di rilancio dell'intero settore bovino italiano è mostrare ai consumatori la massima trasparenza e garanzia riconquistandone la fiducia e dimostrando l'assenza di rischio anche in presenza di casi sporadici di BSE;

la Commissione UE ha già reso noto una propria proposta, che verrà discussa nel prossimo Consiglio dei Ministri, finalizzata a rendere obbligatori i *test* su tutti gli animali oltre i trenta mesi e a destinare le carni ottenute da tali animali non più alla distruzione ma allo stoccaggio e ad un successivo possibile utilizzo come aiuti alimentari;

impegna il Governo

a rendere immediatamente obbligatoria l'esecuzione dei test BSE su tutti gli

animali macellati oltre i trenta mesi, compresi quelli avviati alla distruzione ai sensi del regolamento CE 2777/2000;

ad appoggiare la proposta della Commissione UE di rendere obbligatori i *test* su tutti gli animali rientranti nel regolamento n. 2777 e ad approfondire la questione della destinazione delle carni provenienti da tali animali regolarmente testati, per le quali sarebbe più opportuno procedere, piuttosto che alla distruzione, allo stoccaggio e alla destinazione ed aiuti alimentari.

9/7647/20. Burani Procaccini.

La Camera,

premesso che:

l'emergenza derivata dalla comparsa in Italia di casi accertati di encefalopatia spongiforme bovina richiede necessariamente l'adozione di tutte le misure cautelative in ordine al problema della distruzione del materiale specifico a rischio;

il decreto 11 gennaio 2001 n. 1 dispone misure urgenti in materia anche per la distruzione delle proteine animali ad alto e basso rischio;

il procedimento di ossidodistruzione costituisce la migliore soluzione per ovviare a questo grave problema

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari, anche di natura legislativa, al fine di garantire che il procedimento di ossidodistruzione sia sempre obbligatorio.

9/7647/21. Apolloni.

(Testo dichiarato inammissibile).

PROGETTI DI LEGGE: CONTENUTO ED ALTRI; BORGHEZIO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: NORME SUL RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ED EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2602-2607-3890-B) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: VELTRI ED ALTRI (6549)

(A.C. 2602 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare).

1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: « di assoluzione » sono soppresse;

b) nel comma 1, le parole: « pronunciata in seguito a dibattimento » sono soppresse e, dopo le parole: « il fatto non sussiste o », sono inserite le seguenti: « non costituisce illecito penale ovvero »;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ».

(A.C. 2602 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 445, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale la parola: « Anche » è sostituita dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche ».

(A.C. 2602 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio).

1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previ-

sto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 ».

(A.C. 2602 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Sospensione a seguito di condanna non definitiva).

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.

2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

(A.C. 2602 - Sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 5.**

(Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva).

1. All'articolo 19, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

« 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; ».

2. Dopo l'articolo 32-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 32-*quinquies*. — (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). — Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica ».

3. All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-*quinquies* del codice penale ».

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-*quinquies* del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedi-

mento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE**ART. 5.**

(Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. È fatto assoluto divieto di valutare, a favore dei dipendenti pubblici, sotto il profilo economico, giuridico e pensionistico, i periodi di sospensione, sia di natura obbligatoria che facoltativa, disposti in attesa della definizione del procedimento penale, quando il processo per il quale sia stata disposta la sospensione si concluda con sentenza di condanna oppure con l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. La condanna penale per i reati previsti dall'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, comporta, indipendentemente dalla durata della pena, l'interdizione perpetua da ogni pubblico ufficio e da ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio. La sanzione si estende agli stipendi, alle pensioni e agli assegni a carico dello Stato o di una amministrazione pubblica, salvo che per la parte che trae titolo da un rapporto di lavoro.

3. In caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del co-

dice di procedura penale, l'interdizione si applica per un periodo di cinque anni, non riducibile.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli enti pubblici economici e alle società a partecipazione pubblica, anche minoritaria.

5. Le sanzioni disciplinari originate da sentenze di condanna e da applicazioni di pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, irrogate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i reati previsti dall'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e che non abbiano comportato l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, non sono soggette alla impugnazione davanti ai collegi arbitrali ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e ai collegi di conciliazione previsti dall'articolo 59-bis del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.

6. La Corte dei conti riferisce annualmente, previo espletamento di analitiche procedure di controllo, anche a campione, sull'esercizio della funzione disciplinare da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica.

5. 1. Veltri.

(A.C. 2602 - Sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Disposizioni patrimoniali).

1. Dopo l'articolo 335 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 335-bis. — *(Disposizioni patrimoniali).* — Salvo quanto previsto dall'ar-

ticolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma ».

2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

3. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca ».

4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

(A.C. 2602 - Sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Responsabilità per danno erariale).

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del con-

dannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

(A.C. 2602 - Sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali).

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge.

(A.C. 2602 - Sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Estensione dell'articolo 652 del codice di procedura penale al giudizio promosso nell'interesse del danneggiato).

1. Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, le parole da:

« promosso dal danneggiato » fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: « promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2 ».

(A.C. 2602 - Sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.

3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile.